

Deliberazione della Giunta Regionale 29 settembre 2025, n. 5-1598

Decreto legislativo n. 114/1998. Legge regionale n. 28/1999. D.C.R. n. 563-13414 del 29 ottobre 1999, da ultimo modificata dalla D.C.R. n. 191-43016 del 20 novembre 2012. Disposizioni sulla revoca dell'accordo sottoscritto in data 30 gennaio 2015, ai sensi della D.G.R. n. 45-6097 del 12 luglio 2013, con la Provincia di Torino ed il Comune di Caselle Torinese per "il riconoscimento della local...



Seduta N° 107

Adunanza 29 SETTEMBRE 2025

Il giorno 29 del mese di settembre duemilaventicinque alle ore 11:05 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via ordinaria che si svolgerà, in deroga alla D.G.R. n. 1-8208 del 26 febbraio 2024, in modalità telematica con l'intervento di Marco Gabusi Presidente Facente Funzione e degli Assessori Paolo Bongioanni, Enrico Bussalino, Marco Gallo, Matteo Marnati, Maurizio Raffaello Marrone, Federico Riboldi, Gian Luca Vignale con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori Marina CHIARELLI - Elena CHIORINO - Andrea TRONZANO

DGR 5-1598/2025/XII

OGGETTO:

Decreto legislativo n. 114/1998. Legge regionale n. 28/1999. D.C.R. n. 563-13414 del 29 ottobre 1999, da ultimo modificata dalla D.C.R. n. 191-43016 del 20 novembre 2012. Disposizioni sulla revoca dell'accordo sottoscritto in data 30 gennaio 2015, ai sensi della D.G.R. n. 45-6097 del 12 luglio 2013, con la Provincia di Torino ed il Comune di Caselle Torinese per "il riconoscimento della localizzazione commerciale urbano periferica L2 Area ATA sub ambito B" nel Comune di Caselle Torinese.

A relazione di: Bongioanni

Premesso che:

il decreto legislativo n. 114/1998, recante i principi e le norme generali sull'esercizio dell'attività commerciale, prevede, all'articolo 6, la definizione da parte delle regioni degli indirizzi generali per l'insediamento delle attività commerciali e dei criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore commerciale;

la legge regionale n. 28/1999, recante "Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.", prevede all'articolo 3 l'adozione da parte del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, degli indirizzi generali per l'insediamento delle attività commerciali e dei criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore del commercio;

con la deliberazione del Consiglio regionale n. 563-13414 del 29 ottobre 1999 sono stati approvati gli indirizzi generali ed i criteri di programmazione urbanistica per l'insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa, in attuazione del decreto legislativo n. 114/1998 e della legge regionale n. 28/1999;

con D.C.R. n. 191-43016 del 20 novembre 2012, di modifica della D.C.R. n. 563-13414 del 29

ottobre 1999, è stato previsto che, per alcuni casi, il riconoscimento delle aree denominate “L2 - Localizzazioni commerciali urbano – periferiche non addensate”, avvenga tramite il ricorso a procedimenti negoziali, di cui agli articoli 11 e 15 della legge n. 241/1990, secondo il principio di sussidiarietà e di pari ordinazione tra gli enti preposti alla programmazione e alla trasformazione del territorio;

il punto 11 delle “Ulteriori disposizioni” dell’allegato A alla sopra citata D.C.R. n. 191-43016 del 20 novembre 2012 dispone che nei casi in cui i Comuni abbiano riconosciuto localizzazioni commerciali L2 in vigenza della normativa regionale antecedente le modifiche ed integrazioni apportate con D.C.R. n. 59-10831 del 24 marzo 2006 e nel cui ambito non sia stata rilasciata alcuna nuova autorizzazione per media e grande struttura di vendita dopo l’entrata in vigore della stessa D.C.R. n. 59-10831/2006, debbano ricorrere alla stipula di accordo denominato “Accordo di programma”;

con la deliberazione della Giunta regionale n. 45-6097 del 12 luglio 2013 sono state approvate, tra l’altro, le disposizioni attuative dei procedimenti amministrativi di accordo di cui agli articoli 11 e 15 della legge n. 241/1990, nei casi previsti dagli articoli 14 e 15 della sopra citata D.C.R. n. 563-13414 del 29 ottobre 1999, come modificata dalla D.C.R. n. 191-43016 del 20 novembre 2012.

Premesso, inoltre, che:

con D.G.R. n. 55-866 del 29 dicembre 2014 è stato approvato, in applicazione del sopra citato punto 11 e nel rispetto delle procedure approvate dalla suddetta D.G.R. n. 45-6097 del 12 luglio 2013, lo schema di accordo denominato “*Accordo di Programma, ai sensi dell’art. 34 del d. lgs. 267/2000 e artt. 11 e 15 della l. 241/1990, tra la Regione Piemonte, la Provincia di Torino ed il Comune di Caselle Torinese per la localizzazione L2 denominata - Subambito B Aree ATA*”, successivamente sottoscritto in data 31 dicembre 2014 dal Comune di Caselle Torinese e dalla Città metropolitana di Torino e in data 30 gennaio 2015 dalla Regione Piemonte;

con D.G.R. n. 14-1895 del 27 luglio 2015 è stata approvata la modifica al suddetto accordo.

Preso atto che, come da documentazione agli atti, in data 2 agosto 2017, la Conferenza di Servizi, di cui all’articolo 9 del decreto legislativo n. 114/1998 e all’articolo 3 della legge regionale n. 28/1999, ha deliberato positivamente:

sulla richiesta di autorizzazione amministrativa presentata dalla Società Satac SIINQ S.p.A. per l’apertura di centro commerciale classico (tipologia G-CC4) con superficie di vendita pari a complessivi mq 51.118 (prot. n. 10978);

sulla richiesta di autorizzazione amministrativa presentata dalla Società Satac SIINQ S.p.A. per l’apertura di grande struttura di vendita (tipologia G-SE1) con superficie di vendita pari a complessivi mq 3.500 (prot. n. 10979);

sulla richiesta di autorizzazione amministrativa presentata dalla Società Satac SIINQ S.p.A. per l’apertura di grande struttura di vendita (tipologia G-SE1) con superficie di vendita pari a complessivi mq 3.500 (prot. n. 10980).

Preso atto, inoltre, che il Comune di Caselle Torinese ha manifestato, con nota pervenuta in data 13 novembre 2024, la volontà di procedere alla revoca del suddetto accordo a fronte dell’esigenza di stralciare la Localizzazione commerciale L2 riconosciuta dall’Accordo stesso, in ragione della richiesta effettuata dal soggetto privato interessato e condivisa dall’Amministrazione comunale di modificare la pianificazione urbanistica attuativa dell’Ambito ATA del P.R.G.C. vigente, permettendo l’insediamento di funzioni produttive e tecnologiche in luogo della funzione commerciale.

Tenuto conto che l’articolo 7 del sopra citato accordo prevede che il medesimo accordo può essere modificato con il consenso unanime dei soggetti che lo stipulano, con le stesse procedure previste per la sua promozione, definizione, formazione, stipula ed approvazione e che tale articolo risulta applicabile anche al caso di revoca di cui trattasi sulla base di un’interpretazione estensiva del testo della norma, in assenza di disposizioni specifiche sul punto.

Dato atto che, in forza dell’interpretazione estensiva dell’articolo 7 sopra citato, la Direzione Cultura e Commercio, Settore “Commercio e Terziario - Tutela dei Consumatori”:

con nota prot. n. 15370 del 20 novembre 2024 ha convocato la Conferenza di Servizi, invitando contestualmente, a partecipare il Comune di Caselle Torinese e la Città Metropolitana di Torino nonché i comuni facenti parte dell'area di programmazione di Torino e i comuni confinanti;
con nota prot. n. 15532 del 21 novembre 2024 ha comunicato alle Organizzazioni di tutela dei consumatori e alle Organizzazioni delle imprese del commercio più rappresentative a livello provinciale l'avvio del procedimento e l'invito a far pervenire eventuali osservazioni.

Preso atto che:

nella seduta della Conferenza di Servizi, tenutasi in data 27 novembre 2024, il Comune di Caselle Torinese ha confermato la volontà di procedere allo stralcio della Localizzazione L2 denominata "Area ATA subambito B" oggetto dell'accordo sopra richiamato, dando conto delle motivazioni poste a fondamento della richiesta di revoca del medesimo, e, contestualmente, la Regione ha espresso parere favorevole, come da verbale della medesima seduta conservato agli atti del Settore Commercio e Terziario – Tutela dei Consumatori, dal quale risulta altresì la decisione assunta dalla medesima Conferenza di acquisire successivamente la posizione della Città Metropolitana di Torino senza necessità di aggiornare i lavori ad una seduta successiva;

la Città metropolitana di Torino, "Dipartimento Pianificazione Territoriale, Urbanistica ed Edilizia, Direzione Dipartimento Pianificazione Territoriale, Urbanistica ed Edilizia", con determinazione dirigenziale n. 8254 del 12 dicembre 2024, pubblicata al n. 201/2025 del relativo Albo pretorio, ha espresso parere favorevole alla richiesta di revoca del suddetto accordo, condizionandolo al rispetto di quanto richiesto dal Dipartimento Viabilità e Trasporti con nota prot. n. 175984 del 11 dicembre 2024, allegata alla predetta determinazione;

la revoca dell'Accordo è stata condivisa e approvata dal Comune di Caselle Torinese con Deliberazione del Consiglio comunale n° 4 del 10/02/2025 e dalla Città Metropolitana di Torino con Decreto n. 70 del 11/03/2025 del Consigliere delegato in materia.

Richiamato che:

a seguito dell'approvazione della revoca dell'accordo da parte degli Enti coinvolti, il Comune di Caselle Torinese dovrà con propria deliberazione consiliare provvedere allo stralcio della Localizzazione commerciale urbano-periferica non addensata L2 denominata "Subambito B – Area ATA" dai propri criteri commerciali e adeguare gli strumenti urbanistici, stralciando altresì dagli stessi la destinazione d'uso commerciale;

la destinazione d'uso commerciale potrà eventualmente essere mantenuta nei criteri commerciali e negli strumenti urbanistici suddetti, limitatamente agli esercizi di vicinato, in caso di previsione di altre destinazioni d'uso compatibili;

con la mutazione della destinazione d'uso dell'area interessata non potranno venire meno, nelle progettualità comunali, le opere viabilistiche previste dall'accordo oggetto di revoca, per le quali, in occasione della proposta di modifica urbanistica, dovranno essere concertate le eventuali modifiche;
a seguito dello stralcio da parte del Comune di Caselle Torinese della Localizzazione L2 dai propri criteri commerciali, la società Satac SIINQ S.p.A. dovrà restituire al Comune medesimo le autorizzazioni amministrative commerciali rilasciate in seguito alle deliberazioni della Conferenza dei Servizi prot. n. 10978, n. 10979 e n. 10980 del 2 agosto 2017 sopra richiamate.

Ritenuto, pertanto, di prendere atto degli esiti della Conferenza di Servizi del 27 novembre 2024, come da verbale della medesima seduta conservato agli atti del Settore Commercio e Terziario – Tutela dei Consumatori, oltreché del parere espresso dalla Città metropolitana di Torino, "Dipartimento Pianificazione Territoriale, Urbanistica ed Edilizia, Direzione Dipartimento Pianificazione Territoriale, Urbanistica ed Edilizia", con determinazione dirigenziale n. 8254 del 12 dicembre 2024, pubblicata al n. 201/2025 del relativo Albo pretorio, e di disporre, conseguentemente, la revoca dell'accordo con la Città Metropolitana di Torino ed il Comune di Caselle Torinese, sottoscritto in data 30 gennaio 2015 (il cui schema è stato approvato dalla DGR n. 55-866 del 29 dicembre 2014 e modificato dalla DGR n. 14-1895 del 27 luglio 2015), per "il riconoscimento della localizzazione commerciale urbano periferica L2 Area ATA sub ambito B" nel Comune di Caselle Torinese, condizionandone l'efficacia al rispetto di quanto richiesto dal

Dipartimento Viabilità e Trasporti della Città Metropolitana di Torino, con la nota prot. n. 175984 del 11 dicembre 2024 sopra citata.

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto trattasi di revoca dell'accordo sottoscritto in data 30 gennaio 2015 e che non ha previsto alcun impegno di spesa a carico del bilancio della Regione Piemonte.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso la Giunta regionale con voto unanime espresso nelle forme di legge,

delibera

- di prendere atto degli esiti della Conferenza di Servizi del 27 novembre 2024, come da verbale della medesima seduta conservato agli atti del Settore Commercio e Terziario – Tutela dei Consumatori, oltretutto del parere espresso dalla Città metropolitana di Torino, “Dipartimento Pianificazione Territoriale, Urbanistica ed Edilizia, Direzione Dipartimento Pianificazione Territoriale, Urbanistica ed Edilizia”, con determinazione dirigenziale n. 8254 del 12 dicembre 2024, pubblicata al n. 201/2025 del relativo Albo pretorio;

- di disporre, conseguentemente, la revoca dell'accordo con la Città Metropolitana di Torino ed il Comune di Caselle Torinese, sottoscritto in data 30 gennaio 2015 (il cui schema è stato approvato dalla DGR n. 55-866 del 29 dicembre 2014 e modificato dalla DGR n. 14-1895 del 27 luglio 2015), per “il riconoscimento della localizzazione commerciale urbano periferica L2 Area ATA sub ambito B” nel Comune di Caselle Torinese, condizionandone l'efficacia al rispetto di quanto richiesto dal Dipartimento Viabilità e Trasporti della Città Metropolitana di Torino, con la nota prot. n. 175984 del 11 dicembre 2024 richiamata in premessa;

- che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato.